

MARTA FERRONATO

RIFLESSIONI SU ALCUNE FONTI DELLA SECONDA SCOLASTICA NELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO DI ROSMINI (B.) NOTE SUL DIRITTO, TRA FACULTAS E POTESTAS

REFLECTIONS ON SOME SECOND SCHOLASTICISM SOURCES
IN ROSMINI'S *FILOSOFIA DEL DIRITTO*.

B. NOTES ON LAW, BETWEEN *FACULTAS* AND *POTESTAS*

*This paper presents the results of an initial exploration of the hypothesis that the legal theories of Second Scholasticism influenced Rosmini's *Filosofia del diritto*. To this end, the history of natural law and legal science has been revisited from a Rosminist point of view, so that his original theory can be contextualized; moreover, some of Rosmini's definitions of the essence of right have been considered. These definitions are compared with conceptions of *ius* developed by leading thinkers of the Spanish Siglo de Oro, who define *ius* in terms of *facultas* or *potestas*. It is worth pointing out that Rosmini does not refer to these thinkers in his analysis of the matter.*

1. Premessa

È noto che la *Filosofia del diritto* venne pubblicata da Antonio Rosmini in due spessi volumi, nel 1841 e nel 1843.

Sono anni, quelli che si aprono dopo la seconda metà del terzo decennio dell'Ottocento, che segnano una peculiare laboriosità del Filosofo, distinta da profondo fervore spirituale e da effervescenza di scrittura: infatti, dopo aver dato alle stampe gli «opuscoli» (come egli li definiva) che formano la *Filosofia della politica* (1837-1839) e seguivano – per nominare solo alcune delle opere edite – il *Nuovo saggio sull'origine delle idee* (1830) e i *Principi della scienza morale* (1831), pubblicava

l'Antropologia in servizio della scienza morale (1838) e componeva anche *l'Antropologia soprannaturale*. Nel 1839, il *Trattato della coscienza morale* avviava quel pesante periodo di polemiche nei confronti delle posizioni filosofiche del Roveretano che, progressivamente e secondo alterne vicende, si trasformerà nella cosiddetta «questione rosminiana». Si tenga presente che, negli stessi anni in cui usciva la *Filosofia del diritto*, comparivano anche una serie di scritti, raccolti sotto il titolo di *Opuscoli morali* (1841-1843).

Ogni studioso di Rosmini, naturalmente, conosce questi dati: tuttavia, riproporli – seppure *en passant* – è necessario per introdurre un rilievo fondamentale, soprattutto sotto il profilo metodologico: l'ampiezza, la profondità e la sistematicità della filosofia rosminiana sono tali che il Roveretano stesso, nei suoi scritti, di tanto in tanto richiama internamente questioni e passi dei suoi libri già usciti, per evitare di dover richiedere al lettore di accostarsi necessariamente ad altre opere. Ciò significa che eventuali echi nella *Filosofia del diritto* delle concezioni dei pensatori della Seconda Scolastica spagnola, dal Roveretano definiti per lo più «teologi» – così fa spesso con Suárez, ad esempio –, potrebbero ricevere una luce diversa quando iscritti e rivisti nella complessità e nell'economia del sistema filosofico rosminiano,¹ rivisitando anche i testi che precedono quello sul quale l'interesse è ora concentrato.

Il presente contributo, in continuità con il saggio di Franco Todescan, intende offrire l'esito di una prima esplorazione dell'(ipotesi di) influenza delle teorie giuridiche della Seconda Scolastica sulla concezione del diritto elaborata dal Roveretano. In ordine a questo fine, si ritiene di dover percorrere il seguente itinerario: in primo luogo, verificare eventuali occorrenze degli autori della 'Scuola' nelle pagine iniziali dell'opera in esame, che esamina e discute temi fondamentali quali giustizia, legge e diritto; in secondo luogo, rivisitare, con Rosmini, la storia della scienza del diritto naturale, per contestualizzare la sua personale prospettiva, su cui poggiano e nell'ambito della quale vanno perciò considerate le definizioni rosminiane dell'essenza del diritto – è il terzo luogo –, allo scopo di raffrontarle, anche se solo *ictu oculi*, con alcune concezioni dello *ius* maturate tra i pensatori del *Siglo de oro* spagnolo;² giungendo, infine, a porgere qualche osservazione conclusiva, seppure – come si vedrà – dal sapore necessariamente interlocutorio, in vista

¹ L'eccellente progetto su «Rosmini e la Seconda Scolastica» promosso dal Centro studi Antonio Rosmini dell'Università di Trento, grazie al quale e nell'ambito del quale è stato concepito il presente saggio, muove dall'esame della *Filosofia del diritto*, proseguirà con l'approccio alle opere etiche per 'chiudersi' con le opere metafisiche.

² Un validissimo strumento dal punto di vista bibliografico per lo studio della Seconda Scolastica è offerto in F. TODESCAN, *Il problema del diritto naturale fra Seconda Scolastica e giusnaturalismo laico secentesco. Un'introduzione bibliografica*, in F. ARICI - F. TODESCAN (eds.), *Iustus ordo e ordine della natura. Sacra doctrina e saperi politici fra XVI e XVIII secolo. Convegno di studi, Milano 5-6 marzo 2004*, Padova, CEDAM 2007, pp. 1-61. Ad esso si rinvia per la ricchissima letteratura in materia, ivi sistematicamente ordinata (seppur limitata alla data di edizione del volume, naturalmente). Quanto alla bibliografia più recente, si veda il contributo di F. TODESCAN, *Riflessioni su alcune fonti della filosofia scolastica nella Filosofia del diritto di Rosmini*. (A.) *Rosmini, la Seconda Scolastica e i grandi temi del giusnaturalismo moderno*, in «Rosmini Studies», XII, 2025, pp. 141-153.

di ulteriori auspicabili e necessari approfondimenti.

2. Su giustizia e legge

Il primo tomo dell'edizione critica della *Filosofia del diritto*³ di Rosmini, uscito nel 2013 sotto la cura di Michele Nicoletti e Francesco Ghia, accoglie l'estesa e rigorosa introduzione che l'Autore intese anteporre all'intera opera, la quale è poi suddivisa in due amplissime parti, «Diritto individuale» e «Diritto sociale». Questa prima 'sezione' costituisce il luogo elettivo del presente studio; proprio per ciò, è utile esplicitare che essa sezione si articola, a sua volta, in quattro momenti: l'«Introduzione» vera e propria, il «Sistema morale», l'«Essenza del diritto» e «Del principio della derivazione dei diritti».

Nell'«Introduzione» propriamente detta sono tracciate le linee portanti dell'approccio del Roveretano alla filosofia del diritto, come disciplina e non solo come opera: in questa sede, ci limitiamo soltanto a segnalare che la giustizia vi è riconosciuta come essenza e fondamento di tutte le leggi. È proprio nel contesto di queste riflessioni basilari e imprescindibili che il Filosofo, dopo aver richiamato la dottrina che nega il nome di legge a quella «sanzione che sia priva di giustizia»⁴ – già elaborata da sant'Agostino e fatta propria anche da san Tommaso (ripreso in nota) –, menziona per la prima volta uno dei grandi maestri della Seconda Scolastica, Francisco Suárez: ad avviso di Rosmini, il teologo spagnolo identifica con «la stessa sapienza di Dio»⁵ la legge eterna, e da quest'ultima fa derivare ogni legge umana. Non solo, il Roveretano ripone nella giustizia l'essenza di ogni autorità, e avvalora tale affermazione con un richiamo al libro dei *Proverbi*, ove si legge: «Per me reges regnant» (8, 15). Tale osservazione rileva in quanto Rosmini segnala che la stessa citazione è assunta da Suárez per sottolineare che i re comandano giustamente se (o in quanto) si appoggiano alla legge eterna.

Grazie a queste citazioni, Todescan⁶ sottolinea la singolare circostanza secondo cui il Filosofo avrebbe inteso 'coniungere' legge umana e legge eterna, scostandosi anche dall'uso invalso a partire da Grozio, in base al quale la legge eterna rimane fuori dall'orizzonte di interesse di filosofi e giuristi. Non così, invece, Rosmini che, appoggiandosi alla tradizione precedente, la

³ A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, a cura di M. NICOLETTI - F. GHIA, ENC voll. 27-27/A-28-28/A, Città Nuova, Roma 2013-2015.

⁴ Ivi, vol. 27 (2013), pp. 58-59.

⁵ Ivi, p. 60, nota (5).

⁶ Cfr. TODESCAN, *Riflessioni su alcune fonti della filosofia scolastica nella Filosofia del diritto di Rosmini*, cit., p. 141-153.

richiama in alcuni luoghi della *Filosofia del diritto*.⁷ Va da sé che esula dai limiti di questa ricerca l'analisi e la critica della concezione rosminiana di legge eterna, e che solo uno studio che si dia questo preciso focus potrà chiarire se il Nostro abbia interpretato correttamente o frainteso la dottrina suareziana delle leggi: qui basti aver segnalato la rilevanza di una visione, un primo e aperto punto di contatto con gli scritti del teologo, inerenti a uno snodo concettuale davvero centrale.

Poggiando (solo) su questo appiglio, e con riguardo unicamente al tema della legge, si potrebbe intanto ipotizzare – se non addirittura sostenere – che il Roveretano abbia letto Suárez secondo una linea di continuità rispetto alla 'Prima Scolastica' medievale. In ogni caso, questo punto di vista rosminiano, che – ribadisco, per ora – si potrebbe definire almeno «singolare» se rapportato alle tradizionali e più note periodizzazioni storiografiche, mostra l'indubbia libertà di Rosmini, il suo voler tracciare percorsi nuovi, affidandosi alla ricerca della verità grazie al proprio ingegno, senza assoggettarsi all'autorità di alcuno. Come osserva Gian Pietro Soliani, le opere di Rosmini costituiscono, in questo senso, «anche un grande laboratorio teorico».⁸

A questo proposito, la creatività e l'indipendenza di riflessione e di giudizio di Rosmini si manifestano anche nell'elaborazione di una storia della scienza del diritto naturale, sulla base della quale fonda il suo argomentare intorno a questo diritto che non si radica nella volontà degli uomini e perciò si distingue dal diritto convenzionale. Di conseguenza, risulta necessario conoscere la storia (oltre che la 'natura') per comprendere rettamente l'essenza del diritto.

3. Nella storia della scienza del diritto naturale

Ripercorrendo la storia della scienza del diritto naturale, il Roveretano osserva che la pur «ingegnosa» periodizzazione in tre fasi proposta da Gottlieb Hufeland (1760-1817)⁹ non corrisponde del tutto all'evoluzione che i temi inerenti alla storia del diritto hanno conosciuto e deve, perciò, essere rimodulata: si verificano, infatti, differenze tutt'altro che irrilevanti se si guarda al «maturare delle idee» nel corso dei secoli oppure se si presta attenzione alla «forma» in cui

⁷ Cfr. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 27, pp. 65, 116, 127. Ivi, vol. 27/A (2014), p. 11, n. 6, nota (6); p. 532, n. 1922; p. 247, n. 958 e p. 534, n. 1928. Inoltre, ivi, vol. 28/A (2015), p. 111, n. 1293.

⁸ G.P. SOLIANI, *Rosmini e la Seconda Scolastica. Osservazioni introduttive*, in «Rosmini Studies», XI, 2024, p. 252.

⁹ ROSMINI, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 27, p. 80. In *Versuch über den Grundsatz des Naturrechts*, Göschen, Leipzig 1785 e in *Lehrsätze des Naturrechts und der damit verbundenen Wissenschaften*, Cuno-Göpferdt, Jena 1790, Hufeland distingue tre periodi, secondo le diverse modalità di trattare la storia del diritto: «frammentaria», «sistematico-indeterminata», «sistematico-determinata».

esse idee vengono espresse nei libri.¹⁰ Tale dinamica si spiega, a giudizio di Rosmini, grazie a un ulteriore criterio sulla base del quale si deve distinguere tra l'apporto dato al diritto naturale e alla sua storia da parte dei teologi e il contributo offerto da parte dei «giurisperiti»: se i primi, infatti, hanno sempre incluso la dottrina del diritto naturale nei propri trattati fin dal IV secolo, lo stesso non si può affermare con riguardo ai secondi, i quali, dal 1539 – quando Johann Oldendorp (1488 ca.-1567) pubblicò la sua opera maggiore –, e soprattutto (se non esclusivamente) in area riformata, si trovavano a ricorrere al diritto naturale per giustificare e dare fondamento alla legislazione positiva, circoscrivendo tali teorie in volumi a questo deputati.

A parere di Rosmini, ciò comporta l'ammettere che un'autentica scienza del diritto naturale – già *in nuce* nelle menti degli uomini in seguito alla predicazione del Vangelo – è evidente e ben compaginata nella *Summa Theologiae* di san Tommaso; e che sulle tracce dell'Aquinate si posero successivamente altri «scrittori ecclesiastici»,¹¹ tra i quali menziona soltanto, per l'età moderna, il Lessio e il de Lugo. In questo senso, dunque, i teologi non avevano alcun bisogno di indagare le radici del diritto razionale e del diritto canonico in testi 'separati' e (solo a questi argomenti) dedicati: infatti, erano insite nella teologia cristiana. È questa la ragione per cui, nei trattati composti dai teologi, le dottrine giuridiche rimanevano «mescolate»¹² insieme con quelle morali.

Il Roveretano spiega ancora che, per parte loro, invece, i «giurisperiti», dovendo fare i conti con il «pregiudizio» dei legislatori che intendevano far valere nelle leggi «la sola autorità, [e] non la chiara ragione»,¹³ proprio allo scopo di fondare la dottrina del diritto positivo senza alcun riferimento a Dio, giunsero (sempre) ad anticipare gli scrittori ecclesiastici in ordine alla 'forma libraria' o, per meglio dire, ai titoli stessi dei libri, iniziando a scrivere trattati di *ius naturale*, rendendo progressivamente autonomo il diritto rispetto all'etica – o, quanto meno, tentando di profilare una separazione dell'uno dall'altra.¹⁴ Si arrivò così, con Tomasio, a distinguere diritto ed etica sulla base di una «separazione reale» tra azione esterna e azione interna, che Rosmini giudica semplicemente «assurda»: un «peccato», commesso peraltro anche da Kant.¹⁵

Nella parte introduttiva della *Filosofia del diritto*, dopo aver mostrato l'artificiosità della dissociazione tra «intenzione» e «azione», il Roveretano evoca le riflessioni di san Tommaso sul giusto e sulla giustizia, i cui inscindibili legami furono trascurati dagli scrittori moderni. Così, alcuni di essi 'impinguarono' «il Diritto di suoi non elementi» – quanti lo confondevano con la

¹⁰ Cfr. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 27, p. 82.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Ivi, p. 85.

¹³ Ivi, p. 84.

¹⁴ Secondo Rosmini, questo processo, tendente a elaborare un'autonoma teoria del diritto naturale, non fu inaugurato da Grozio: lo precedettero almeno Oldendorp, Hemming, Stephani e Gentili (ivi, p. 83).

¹⁵ Ivi, p. 87.

morale –; mentre altri lo ‘estenuarono’ e lo ‘dimagrirono’ «col fargli evacuare i suoi proprj succhi», finendo col «dissanguarlo fino all’estremo deliquio»¹⁶ – ancora una volta, da Tomasio in avanti.

Sinteticamente delineato, questo è lo stato delle questioni relative al diritto naturale e, anche, necessariamente, al diritto, nel quale Rosmini si trovava a riflettere: una ‘situazione’ in cui ogni serio pensatore (quasi) si sentiva in dovere di continuare a perfezionare i confini del campo del diritto distinguendolo rispetto all’ambito di altre sfere dell’agire, del sapere e del conoscere. Invece, egli si discosta consapevolmente da questa via (quasi) ‘obbligata’: infatti, a suo giudizio, se non le si vuole far morire, le scienze vanno distinte ‘solo sul piano metodologico’, senza trascurare mai la «loro connessione col tutto del corpo» del sapere.¹⁷

Assecondando questa logica, dunque, la filosofia del diritto rosminiana intende esplicitamente circoscrivere il dominio del diritto, mantenendo tuttavia attivi i suoi nessi con altre regioni del conoscere e dell’agire – la morale *in primis* –, separato dalle quali esso negherebbe il proprio stesso darsi.

Com’è noto, Rosmini si propone di edificare una nuova *summa*, che tenga in sé la filosofia classica insieme con le acquisizioni della conoscenza guadagnate nell’età moderna. In questo senso, quindi, non stupisce che egli faccia riferimento a Cicerone e ad Agostino e, poco dopo, a Suárez o a Grozio o a Hobbes..., quali interlocutori nel suo ricercare.

È utile, ora, soffermarsi sulla concezione rosminiana del diritto per mettere in luce i profili di una possibile influenza – non esplicita nel testo – di alcuni esponenti della Seconda Scolastica.

4. La definizione dell’essenza del diritto

Conviene, a questo fine, riprendere qui alcune delle definizioni che, nella *Filosofia del diritto*, Rosmini offre intorno all’essenza del diritto stesso. Scelgo quattro enunciazioni, tra quelle che compaiono in luoghi differenti della parte introduttiva dell’opera, ivi analizzate attentamente:

1. «Il diritto è una facoltà che l’uomo ha di fare o di patire checchessia a sé utile, protetta dalla legge morale che impone agli altri l’obbligo di rispettarla».¹⁸

2. «Il diritto [...] è una *potestà giuridica*, o sia è un’attività protetta dalla legge, contro quelli che la minacciano».¹⁹

3.1. «Il diritto è una podestà morale, o autorità di operare, o sia

3.2. Il diritto è una facoltà di operare ciò che piace, protetta dalla legge morale, che ne

¹⁶ Ivi, p. 89.

¹⁷ Ivi, p. 88.

¹⁸ Ivi, p. 76.

¹⁹ Ivi, p. 95. Alla nota (60) precisa che si tratta di una legge moralmente obbligatoria.

ingiunge ad altri il rispetto».²⁰

4. «Il diritto è una facoltà personale o podestà di godere, operando o patendo, un bene lecito, che da altre persone non dee esser guastato».²¹

È bene specificare subito che, in ordine a quest'ultima definizione, più esplicita, il Roveretano scrive che essa «può anche chiamarsi il principio della scienza del diritto».²² Si noterà, inoltre, che non è stata ripresa la più celebre tra le definizioni rosminiane del diritto, quella che prevede la coincidenza dell'essenza della persona con il diritto umano sussistente, e perciò anche come essenza stessa del diritto – sulla quale, in questa sede, si ritiene non conveniente soffermarsi.

Ciò che colpisce immediatamente, in queste espressioni dell'unica essenza del diritto, è che esso non viene fatto coincidere con la legge positiva; che Rosmini non si avvale di parole quali norma, regole, comando o imperativo, sanzione; né menziona la giustizia,²³ nonostante il rilievo assegnatole fin dall'*incipit* della *Filosofia del diritto*. Non solo, e soprattutto: il diritto sembra profilarsi in termini eminentemente soggettivi – considerato che è sempre definito come «facoltà» o «potestà» –, trascurando il momento oggettivo, sicché egli sembrerebbe aderire al paradigma giuridico della piena modernità.

L'elemento oggettivo, tuttavia, non è assente: il Roveretano non separa il diritto dal dovere e anzi concepisce il diritto come «figliato dal dovere»,²⁴ riservando a questo una priorità ontologica – come si è già avuto modo di approfondire altrove.²⁵ In sintesi: la ricorrenza, nelle definizioni, di vocaboli come legge morale, legge, podestà morale e bene lecito mostrano in maniera evidente la primalità, la rilevanza e la superiorità della legge morale rispetto al diritto.

Si aggiunga, come peraltro è già stato rilevato, che, con riguardo all'analisi e alle argomentazioni relative a questi temi, Rosmini non menziona alcun pensatore del *siglo de oro* spagnolo. Di conseguenza, si potrebbe o dovrebbe escludere che egli abbia ingaggiato un confronto – per lo meno diretto – con le concezioni del diritto da (alcuni di) essi elaborate. Poiché non vi sono riferimenti espliciti, al fine di poter valutare se il Roveretano abbia subito un qualche influsso, si rende ora necessario prendere in considerazione alcune delle definizioni del diritto maturate e offerte in quel contesto storico e culturale.

²⁰ Ivi, p. 177.

²¹ Ivi, p. 191.

²² *Ibidem*.

²³ Non è possibile qui analizzare le definizioni. Sia, quindi, consentito rinviare a M. FERRONATO, *La fondazione del diritto naturale in Rosmini*, CEDAM, Padova 1998, pp. 66-84.

²⁴ ROSMINI, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 27, p. 199.

²⁵ Cfr. FERRONATO, *La fondazione del diritto naturale in Rosmini*, cit., pp. 84-92.

5. *Il diritto come facultas o potestas in alcuni autori della Seconda Scolastica*

La scelta metodologica adottata richiede ora di offrire una rapida rassegna di alcune delle principali definizioni di diritto che si rinvencono nelle opere di taluni esponenti della Seconda Scolastica. Questa breve panoramica,²⁶ va da sé, non ha pretese di esaustività e non si accompagnerà all'analisi contestualizzata delle enunciazioni riportate. Un'ulteriore disamina dovrà auspicabilmente essere compiuta, in futuro, allo scopo di inoltrarsi adeguatamente in un raffronto accurato con la dottrina rosminiana.

Val la pena esordire con Francisco de Vitoria (1483-1546), fondatore della Scuola di Salamanca, riprendendo una delle definizioni che assume occupandosi del «dominio», nell'ambito del commento alla *quaestio* 62 della *II-II* della *Summa Theologiae*. In tale contesto, il Maestro domenicano va oltre la concezione aristotelico-tomista di *iustitia* e dello stesso *ius* che aveva accolto nel commento alla *quaestio* 57, per mostrare, coerentemente con l'obiettivo della nuova indagine, che cosa è «il diritto nel suo aspetto soggettivo, perché il dominio nel suo significato più ampio coincideva con esso».²⁷ Così, ritiene di dover concepire il *ius* nei termini di «potestas vel facultas conveniens alicui secundum leges, id est, est facultas data, verbi gratia mihi a lege ad quancumque rem opus sit».²⁸ Si tratta di un enunciato che, in realtà, attinge a una definizione di Jean Gerson,²⁹ nella versione riportata da Conradus Summenhart.³⁰

Luis de Molina (1535-1600), nel *De iustitia et iure* (1593-1609), non si avvale del termine *potestas* per la sua definizione di *ius*, da lui inteso come «facultas aliquid faciendi sive obtinendi aut in ei insistendi, vel aliquo alio modo se habenti, cui si, sine legitima causa, contraveniatur, injuria

²⁶ Sul punto, cfr. A. GUZMÁN BRITO, *Los orígenes del concepto de «relación jurídica»* («*Rechtliches verhältnis*»-«*Rechtsverhältnis*»), in «*Revista de estudios histórico-jurídicos*» (Sección historia de los dogmas jurídicos), XXVIII, 2006, pp. 187-226.

²⁷ S. LANGELLA, *Il dominium in Francisco de Vitoria*, in «*L'Ircocervo*», 2016, p. 4 (https://lircocervo.it/wp-content/uploads/2018/04/2016_II_Fondo_Langella.pdf, consultato il 10/09/2025). Fondamentale, ai fini dello studio su diritto soggettivo nella Scolastica del XVI secolo è l'opera di A. FOLGADO, *Evolución histórica del concepto del derecho subjetivo. Estudio especial en los teólogos-juristas españoles del siglo XVI*, San Lorenzo de El Escorial, Madrid 1960. Naturalmente non si può prescindere nemmeno da M. VILLEY, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Jaca Book, Milano 1986, pp. 294-349.

²⁸ F. DE VITORIA, *Comentarios a la Secunda secundae*, ed. preparada por V.B. DE HEREDIA, Biblioteca de teólogos españoles, Salamanca 1934, vol. III, p. 64 (q. 62, a. 1).

²⁹ Gerson (1363-1429) definì il *ius* come «potestas seu facultas propinqua conveniens alicui secundum dictamen rectae rationis» (J. GERSON, *Liber de vita spirituali animae, lectio tertia*, in ID., *Opera omnia*, a cura di L. ELLIES DI PIN, sumptibus Societatis, Antwerpiae 1706).

³⁰ Sul tema, cfr. LANGELLA, *Il dominium in Francisco de Vitoria*, cit., p. 5.

fit eam habenti»,³¹ concepito dunque in un senso soggettivo. Tale dottrina, sebbene non possa essere considerata una completa rottura nei confronti della tradizione tomista,³² tuttavia presenta alcune sfumature che sono sintomo di un passo avanti nel cammino verso un indirizzo individualista.

È, invece, il gesuita Fernando Pérez (1530-1595) che esprime apertamente la definizione di *ius* in termini di «potestas seu moralis facultas legitima ad aliquid»,³³ in un manoscritto del 1587 relativo a un corso tenuto a Evora sul tema *de restitutione*, anticipando la visione suareziana, che escluderà la *potestas*.

Infatti, e infine, nel *De legibus ac Deo legislatore* di Francisco Suárez (1548-1617), il *ius* è concepito come «facultas quaedam moralis quam unusquisque habet vel circa rem suam vel ad rem sibi debita»,³⁴ svelandone «il significato di diritto soggettivo». Come spiega Michel Villey, il teologo gesuita, che elabora un'originale ontologia, non rinuncia a designare con *ius* anche la legge³⁶ ma, rifacendosi alla tradizione occamista e grazie a 'intermediari' quali Gerson, Driedo, Brissonius, Juan García de Saavedra e Vitoria, giunge in termini nuovi a distinguere la nozione di *ius* da quella di *potestas*, in quanto «nel termine *ius* c'è qualcosa in più, c'è un potere di dominare»,³⁷ tanto che *ius* «diventa quasi un sinonimo di *dominium*». Nonostante ciò, Villey chiarisce e sottolinea che, «nel sistema di Suárez, il diritto soggettivo è sottomesso, come costitutivo materiale, al diritto considerato come legge», cosicché «il senso principale della parola diritto è quello di legge». Il che, *mutatis mutandis*, non può non evocare un'assonanza con la concezione rosminiana secondo cui la legge (morale) è anteriore rispetto al diritto come facoltà.

³¹ L. DE MOLINA, *De iustitia et iure*, De Tournes, Coloniae Allobrogum 1759, Tract. I, disput. I, n. 1, p. 15.

³² Come è stato chiarito da FOLGADO, *Evolución histórica del concepto del derecho subjetivo*, cit., pp. 191-211.

³³ F. PÉREZ, [*de restitutione*], cod. 3860, n. 8 de la Biblioteca Nacional de Lisboa, citato in D. COMPOSTA, *La moralis facultas nella filosofia giuridica di F. Suárez*, in «Salesianum», 1957, 1, p. 20.

³⁴ F. SUÁREZ, *Tractatus de legibus ac Deo legislatore in decem libros distributus*, apud Didacum Gomez de Loureyro, Conimbricae 1612, l. I, c. 2, n. 5. Per un'introduzione all'opera del *Doctor Eximius* si veda F. TODESCAN, «Introduzione», in F. SUÁREZ, *Trattato delle leggi e di Dio legislatore. Libro primo*, a cura di O. DE BERTOLIS, CEDAM, Padova 2008, pp. IX-LVI.

³⁵ VILLEY, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, cit., p. 326.

³⁶ Ivi, p. 327.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Ivi, p. 328.

³⁹ *Ibidem*.

6. Conclusioni

Le ultime considerazioni rispetto a Suárez consentono di far emergere due elementi meritevoli di un certo interesse. Anzitutto, abbiamo a che fare con lo stesso profilo del (diritto come) *dominium*: esso aveva consigliato a Vitoria di rivedere la definizione di *ius*, concependolo proprio come «potestas vel facultas»; lo stesso motivo spinge invece Suárez ad accentuarne la dimensione di *facultas moralis*, trascurando la *potestas*.

In secondo luogo, tornando a Rosmini e alla sua scelta di definire il diritto come facoltà o potestà, è doveroso riflettere sulla seguente circostanza, che ci permette di ricongiungerci con la parte iniziale del presente contributo. Nell'accostarsi alla «Partizione del diritto naturale»,⁴⁰ egli spiega che è proprio dal concetto del diritto come facoltà che deve muovere ogni trattazione inerente all'esame del diritto come scienza.⁴¹ Precisa, poi, che facoltà non è «una mera attitudine fisica di operare», bensì un «permesso ovvero un'autorità procedente dalla legge giuridica»; chiarisce, inoltre, che la parola «facoltà», «usata comunemente nella definizione del diritto»,⁴² dà adito ad alcuni equivoci, tanto che nella *Filosofia del diritto* ritiene preferibile avvalersi «quasi sempre» del vocabolo «podestà», grazie al quale si comprende più agevolmente il fatto che non si tratta di una mera 'potenza' di operare, ma di una vera e propria 'autorità' di agire, che include anche le 'passioni', la quale esprime pure «l'autorevolezza che viene dalla legge». ⁴³ Quindi, in termini rosminiani, il diritto è una podestà o potestà giuridica, vale a dire una «attività protetta dalla legge»,⁴⁴ contro tutti coloro che la minacciano o potrebbero minacciarla, limitarla, danneggiarla – lederla, insomma.

Tali argomenti possono anche offrire uno spunto sul quale riflettere per cercare di comprendere come mai, malgrado alcune assonanze con le sue definizioni di diritto, Rosmini non ritenga di nominare Suárez o altri esponenti della 'Scuola' ma, anzi, si senta – tacendo ogni richiamo – di doverne prendere le distanze.

Da ultimo, rileva mettere in luce che, tra le fonti della *Filosofia del diritto*, sono annoverati i

⁴⁰ ROSMINI, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 27, p. 93. È questo il titolo del paragrafo V dell'«Introduzione» all'opera.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ivi*, p. 94.

⁴³ *Ibidem*. Poco più avanti, nella medesima pagina, Rosmini aggiunge: «Non è già il diritto qualche cosa di potenziale, ma egli è una qualità delle azioni; il che indica assai bene l'italiana parola *diritto*, che risponde alla latina *rectum*, e vedesi essere originariamente un traslato. Poiché, siccome la rettitudine o sia dirittura in senso proprio è la qualità d'una linea, così il diritto è la qualità d'un'azione. [...] e vogliamo significare per qualità giuridica, la relazione che la legge naturale o positiva ha con quella azione».

⁴⁴ *Ivi*, p. 95.

Commentarii de iure civili di Hugo Donellus e un'opera di Barnabé Brisson,⁴⁵ di cui il Roveretano si avvale per discutere alcune questioni inerenti alla successione tra i coniugi.⁴⁶ Tale menzione, seppure in nota, risulta significativa perché i due giuristi umanisti sviluppano, nell'ambito della 'Scuola culta' o del *mos gallicus*, una concezione del diritto – ancora una volta – nei termini di *potestas* o *facultas*. In particolare, Donellus così si esprime: «Tertio modo [...] ius dicitur [...] specialiter facultas et potestas iure tributa».⁴⁷

In sintesi, ci pare che tutte le definizioni richiamate generino suggestioni e consentano di individuare appigli che meriteranno ulteriori ricerche e indagini, da condurre esplorando più in profondità le molte opere di Rosmini e, soprattutto, come è già stato opportunamente rilevato, ricorrendo al suo ricchissimo epistolario.⁴⁸

marta.ferronato@unipd.it

(Università degli Studi di Padova)

⁴⁵ H. DONELLUS (1527-1591), *Commentarii de iure civili* (Francoforte sul Meno 1595) e B. BRISSON (1531-1591), *Ad legem Iuliam de adulteriis* (Lione 1558), citati in ROSMINI, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 27/A, p. 326, nota (79).

⁴⁶ Cfr. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 27/A, pp. 323-327.

⁴⁷ H. DONELLUS, *Commentarii de iure civili*, lib. I, cap. 3, n. 3, ad signum Clius, Florentiae 1850, I, p. 17, citato in GUZMÁN BRITO, *Los orígenes del concepto de «relación jurídica»*, cit., p. 196. Si tratta di giuristi forse 'minori' che, pur rifacendosi a un orizzonte aristotelico-tomista, introdussero la nozione di *facultas* o *potestas* nella definizione di diritto. In merito, si vedano, *ex multis*, le già citate opere di Dario Composta, Avelino Folgado, Michel Villey e Alejandro Guzman Brito.

⁴⁸ Cfr. SOLIANI, *Rosmini e la Seconda Scolastica*, cit., p. 254.